

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente il disciplinamento dei voli con elicottero

Il Municipio di Acquarossa

richiamati

- L'Ordinanza federale sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori dagli aerodromi
- il Decreto cantonale esecutivo concernente i voli a bassa quota (DEV) e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri,
- il Decreto di protezione delle golene del Brenno
- la proposta di coordinamento procedurale del 27 aprile 2004 del Consiglio di Stato, gli articoli 107 e 192 LOC, gli articoli 23, 24 e 25 RaLOC,
- ogni altra normativa applicabile in materia,

decreta

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

La presente ordinanza riassume le principali disposizioni dell'Ordinanza federale sugli atterraggi esterni e del Decreto cantonale sui voli a bassa quota e regola le competenze del Municipio nella disciplina degli atterraggi e voli con elicottero in zona densamente popolate in modo da limitare l'inquinamento fonico, garantire la sicurezza e permettere il rispetto della quiete pubblica.

Art. 2 Modi di volare

¹Nel rispetto dell'art. 18 dell'Ordinanza federale e dell'art. 3 del Decreto cantonale, le traiettorie e le manovre degli elicotteri dovranno essere effettuate in modo da evitare rumori inutili.

² In particolare dovranno scegliere itinerari e quote di volo in modo da non arrecare eccessivo disturbo sui centri abitati, sui centri sanitari, sulle sedi scolastiche e altre strutture sensibili.

Art. 3 Orario di servizio

Per qualsiasi volo con atterraggi esterni, le imprese di trasporto sono vincolate al rispetto dei seguenti orari:

A) periodo invernale (1 ottobre - 31 marzo)

- lunedì-venerdì 08.00-12.00 / 13.30-18.00
- sabato 08.00-12.00

B) periodo estivo (1 aprile - 30 settembre)

- lunedì-venerdì 08.00-12.00 / 13.30-19.00
- sabato 08.00-12.00

² Qualsiasi volo è pure escluso nei giorni festivi riconosciuti come tali dalle Autorità cantonali

³ In casi giustificati e limitati nel tempo il Municipio può derogare ai limiti di orario sopra indicati.

Art. 4 Zone di atterraggio vietate per voli commerciali

I voli commerciali di breve durata sono vietati

- entro una distanza di 100 ml dalle zone abitate o dai nuclei abitati con almeno 10 abitazioni
- entro il perimetro delle zone golenali, dalle bandite federali e delle paludi di importanza nazionale
- ad un'altezza inferiore ai 300 ml dagli abitati e ai 150 ml dalle altre zone

Art. 5 Atterraggi e voli in zone densamente popolate: autorizzazione comunale

¹ I voli e gli atterraggi in zona edificabile e nei nuclei abitati con almeno 10 abitazioni o a una distanza inferiore a 100 ml dagli stessi è soggetto a preventiva autorizzazione del Municipio, che la può delegare ai propri servizi.

² L'istante richiede l'autorizzazione almeno 5 giorni prima specificando in particolare:

- generalità del richiedente
- scopo del volo, facendo se del caso riferimento alla licenza edilizia comunale
- data prevista e data di riserva
- numero di persone e/o tipo di materiale da trasportare in elicottero
- numero di voli necessari; il programma dei voli con la definizione dell'area di carico e del mappale di scarico e le zone sorvolate (ev.allegare planimetria)
- la motivazione che giustifica che non è possibile nessun altro tipo di trasporto
- numero e tipo di elicotteri utilizzati

³ Il Municipio valuta la sicurezza della circolazione e la lotta contro il rumore e si esprime entro 3 giorni indicando la fattibilità o meno di quanto proposto e le eventuali condizioni.

⁴ Eventuali cambiamenti di programma dovranno essere tempestivamente annunciati per iscritto all'Ufficio tecnico comunale.

⁵ Le operazioni di salvataggio (REGA), di Polizia e di lotta contro gli incendi non sottostanno ad alcuna autorizzazione.

Art. 6 Tasse

Per il rilascio dell'autorizzazione di volo è percepita una tassa di Fr. 50.-

Art. 7 Danni nei confronti di terzi

¹ Il committente e/o la ditta che effettua i voli, sono ritenuti responsabili per ogni e qualsiasi danno arrecato a terzi. Questi non potranno fare rivalsa sul Comune se, per caso fortuito o a causa di terzi, non potranno esercitare i loro diritti o saranno altrimenti danneggiati.

² La ditta che effettua i voli dovrà quindi prendere tutte le misure necessarie per proteggere l'ambiente e le persone al suolo (avvertire i confinanti, sbarrare le vie d'accesso, segnalare il pericolo, pulizia e riordino delle aree comunali utilizzate, eccetera).

Art. 8 Atterraggi esterni / uso aree comunali

L'uso di aree comunali per atterraggi esterni è soggetto ad autorizzazione specifica da richiedere al Municipio almeno 5 giorni prima del previsto volo.

Art. 9 Vigilanza

Il Municipio esercita la sorveglianza sulle prescrizioni federali, cantonali e comunali tramite la Polizia intercomunale e i propri servizi.

Art. 10 Segnalazione di infrazioni

Le infrazioni alle ordinanze e ai decreti che disciplinano gli atterraggi esterni con elicotteri sono trasmesse all'Ufficio federale dell'aviazione civile per il tramite dell'Ufficio dell'aeroporto cantonale.

Art. 11 Reclami

Contro le decisioni dell'Ufficio tecnico comunale (per delega) è dato reclamo al Municipio entro 5 (cinque) giorni dall'intimazione.

Art. 13 Ricorsi

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso all'Ufficio federale dell'aviazione civile entro 30 (trenta) giorni dall'intimazione.

Art. 14 Contravvenzioni e multe

¹ Le infrazioni ai voli e atterraggi in zona densamente popolate saranno punite con una multa fino a CHF 10'000.- a dipendenza della gravità e dell'eventuale recidività.

² Nei casi di esigua gravità la pena può essere sostituita da un ammonimento.

Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza è stata adottata dal Municipio con risoluzione n. 188 del 6 aprile 2021 e pubblicata agli albi comunali e sul sito internet dal 7 aprile al 7 maggio 2021.

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e seguenti LOC.

Acquarossa, 7 aprile 2021

Il Municipio

Allegato:

- perimetro di protezione della golena del Brenno

